

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 604 del 21 settembre 2007, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoriac».

Nell'estratto della determinazione n. 604 del 21 settembre 2007 relativa al medicinale per uso umano ISORIAC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2007 - serie generale - n. 233, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

10 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551025/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 10,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 16,66 euro;

20 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551076/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 17,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 29,22 euro;

leggasi:

10 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551025/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 10,56 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 17,43 euro;

20 mg capsule molli 30 capsule;

A.I.C. n. 037551076/M.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 18,52 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 30,57 euro.

08A02699

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.

Con deliberazioni adottate dal consiglio generale dell'A.C.I. il 27 ottobre 2004 e il 19 aprile 2005 è stato emanato il regolamento che disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club d'Italia.

L'Automobile Club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) i progetti di opere o di lavori e gli studi presentati dai partecipanti ad un appalto-concorso indetto dall'ente;

b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attività amministrativa;

c) i documenti amministrativi, formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attività amministrativa, è in facoltà dell'Automobile Club d'Italia differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi;

b) offerte presentate da imprese, aziende e società nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse;

c) i verbali redatti nel corso di verifiche ispettive disposte dall'A.C.I., fino alla conclusione delle verifiche stesse;

d) gli atti relativi ai procedimenti di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), gestiti dall'A.C.I. sulla base di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, fino all'emanazione del provvedimento conclusivo.

Per l'accesso agli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), si rinvia alla normativa d'istituto ed alle vigenti tariffe per i diritti e gli emolumenti dovuti al PRA.

L'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di tasse automobilistiche, detenuti dall'A.C.I. per effetto di convenzioni stipulate con gli enti titolari del tributo, è regolato dalle norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia. Nell'ipotesi di concorso tra norme riguardanti l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente comma, prevale la norma più favorevole all'esercizio del diritto medesimo.

08A02604

Provvedimento recante misure organizzative di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale dell'A.C.I. nella riunione del 27 ottobre 2004 è stato adottato il provvedimento che disciplina, in attuazione dell'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative previste dagli articoli seguenti, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Allo scopo di agevolare la presentazione delle richieste di accesso formale ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, è messo a disposizione degli interessati, presso gli uffici dell'Automobile Club d'Italia, un modulo prestampato, predisposto in conformità all'allegato schema esemplificativo.

L'esame dei documenti amministrativi è gratuito.

Per l'estrazione di copie dei documenti amministrativi consultati è dovuto il corrispettivo di € 0,20 a copia per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'ente.

Detto corrispettivo potrà essere aggiornato con provvedimento del Presidente dell'ente.

Il rilascio di copie autenticate dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo, all'apposizione ed al contestuale annullamento da parte dell'Automobile Club d'Italia delle prescritte marche da bollo, ove richieste, dovute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovranno essere fornite ai competenti uffici dell'Ente a spese e cura dei richiedenti.

L'ufficio relazioni con il pubblico dell'Automobile Club d'Italia fornisce, a richiesta degli interessati, tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento alle notizie per l'individuazione dell'ufficio centrale o periferico nei cui confronti esercitarlo.

Fac-simile dell'istanza di accesso formale
(Art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184)

Alla Sede Centrale dell'Automobile
Club d'Italia Ufficio

oppure

All'Ufficio Provinciale dell'Automobile
Club d'Italia di

Oggetto:

Il sottoscritto (.....),
nato a (.....), residente
in (.....),

via (.....), munito di documento di identificazione n. (.....), chiede, in qualità di (.....), di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto ufficio, dei seguenti documenti:

- 1) (.....);
- 2) (.....);
- 3) (.....).

Allega la documentazione o la dichiarazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data,

Firma

Richiedente identificato:

mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega;

mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: n. rilasciato il da

L'impiegato addetto

Luogo e data

Informativa decreto legislativo n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso per il quale, questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.

Le eventuali richieste, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, possono essere inoltrate all'ufficio relazioni con il pubblico A.C.I. via Magenta 5 - 00185 Roma.

08A02605

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELLA CHIARA, *vice redattore*